



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 04.10.1996
COM(96) 459 def.

95/0110 (SYN)

**PROPOSTA RIESAMINATA DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO
RELATIVO ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON IL SUDAFRICA**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 C,
lettera d) del trattato CE)

RELAZIONE

(riguardante gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo [in seconda lettura nel quadro della procedura di cooperazione] e recepiti o respinti dalla Commissione)

Oggetto: Proposta riesaminata di regolamento (CE) del Consiglio relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

Riferimento interistituzionale: 95/0110 (SYN)

Procedura di cooperazione, seconda lettura - art. 189 C, lettera d)

Cronistoria:

- Il 10 maggio 1995, la Commissione ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento del Consiglio¹ onde dare una base giuridica alla linea di bilancio B7-3200: Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica (PERS).
- La proposta di regolamento del Consiglio sulle attività di cooperazione allo sviluppo nella Repubblica sudafricana, che si basa sull'articolo 130 W del trattato, è soggetta alla procedura di cooperazione (art. 189 C del trattato).
- Conformemente alla procedura di cooperazione, il 10 ottobre 1995 il Parlamento si è pronunciato in prima lettura² presentando in totale 6 emendamenti, alcuni dei quali sono stati inseriti nel progetto di regolamento durante le discussioni tra la Commissione e il Consiglio dell'ultimo trimestre 1995.
- Il 18 marzo 1996, il Consiglio ha adottato una posizione comune³; la Commissione ha recepito le nuove disposizioni risultanti dalle discussioni in sede di Consiglio in quanto, a suo parere, agevolavano la definizione del quadro giuridico del PERS in Sudafrica. Le uniche eccezioni riguardavano la comitatologia, la durata del regolamento e il finanziamento del PERS⁴.
- Il Parlamento si è pronunciato in seconda lettura il 18 luglio 1996⁵, adottando 4 emendamenti che riguardano: il ruolo del governo e della società civile nel dialogo politico e la partecipazione degli Stati membri alla programmazione; l'autorità del capo delegazione per le questioni finanziarie; la comitatologia; i riferimenti alla data di scadenza e alla dotazione finanziaria.
- La Commissione presenta una proposta riveduta che comprende gli emendamenti giudicati accettabili, a norma dell'articolo 189 C, lettera d) del trattato.

¹ COM (95) 174 def., GU C 235 del 9.9.1995, pag. 5.

² GU C 287 del 30.10.1995, pag. 29.

³ doc. 12784/1/95 del 18 marzo 1996.

⁴ SEC (96) 627 def. dell'11.4.1996.

⁵ PE 166.186

Osservazioni sugli emendamenti adottati dal Parlamento europeo e recepiti o respinti dalla Commissione

La Commissione non può recepire la maggior parte dell'emendamento n. 1 e l'intero emendamento n. 2, mentre considera accettabili parte dell'emendamento n. 3 e l'intero emendamento n. 4.

Emendamento n. 1

La Commissione approva l'ulteriore riferimento al dialogo politico con il governo sudafricano, che vede come l'unico interlocutore possibile per un dialogo costruttivo. La Commissione, pertanto, recepisce questa parte dell'emendamento così com'è formulata nel testo della posizione comune.

Per quanto riguarda il ruolo dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo (a cui faranno capo le ONG sudafricane, ma che deve ancora essere creata) nel dialogo sulla politica di cooperazione, la Commissione ritiene che questo organismo non dovrebbe fungere da interlocutore della Commissione per le questioni politiche ma, una volta operativo, svolgere un'utile funzione convogliando i fondi destinati ai progetti delle ONG in linea con le priorità settoriali concordate tra il governo sudafricano e la Commissione. La Commissione, pertanto, non ritiene accettabile questa parte dell'emendamento.

Il Parlamento sopprime inoltre il riferimento alle misure di coordinamento tra la Commissione e il Consiglio per quanto riguarda il ruolo del comitato Sudafrica e la programmazione, che figurano nella posizione comune ma non nella proposta iniziale della Commissione. A tale riguardo, la Commissione condivide la posizione comune in merito alle attività di coordinamento/programmazione per il parallelismo con le procedure della Convenzione di Lomé, e quindi non ritiene accettabile questa parte dell'emendamento.

Emendamento n. 2

La Commissione è contraria all'inserimento di un riferimento specifico all'importo al di sotto del quale il capo delegazione può autorizzare spese e operazioni, in quanto l'esecuzione della linea di bilancio B7-3200 rientra nel suo mandato e non dovrebbe figurare in un regolamento.

Emendamento n. 3

La Commissione ritiene, come il Parlamento europeo, che un comitato di tipo II a (proposto inizialmente dalla Commissione) sia più adatto per le questioni inerenti al PERS e che la posizione comune del Consiglio (comitato di tipo III a) debba essere modificata in tal senso.

D'altro canto, la partecipazione di un membro della commissione per lo sviluppo e la cooperazione del Parlamento non è in linea con la decisione del Consiglio del 1987 sulle procedure di comitatologia. La commissione proposta rientra nelle procedure di

esecuzione del bilancio da parte della Commissione, che quindi non ritiene accettabile questa parte dell'emendamento.

Emendamento n. 4

La Commissione accetta di sopprimere, come proposto dal Parlamento europeo, le indicazioni riguardanti la data di scadenza e la dotazione finanziaria in quanto si tratta di aspetti di competenza dell'autorità di bilancio.

PROPOSTA RIESAMINATA DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO CON IL SUDAFRICA

Il testo dell'**articolo 8** dovrebbe essere il seguente:

- "1. La Commissione è assistita da un comitato, in appresso denominato "comitato Sudafrica", composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato esprime un parere in merito entro un termine che il presidente può fissare a seconda dell'urgenza della questione. Il parere viene espresso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Ai voti dei rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato viene attribuita la ponderazione prevista nel suddetto articolo. Il presidente non prende parte alla votazione.

La Commissione adotta misure di applicazione immediata. Tuttavia, se queste misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione può rinviarne l'applicazione di un mese al massimo dalla data della comunicazione.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente."

Il testo dell'**articolo 10** dovrebbe essere il seguente:

"Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri."

Adottando questa formulazione dell'articolo 10 si sopprimerebbe la frase seguente, inserita nell'**ultimo considerando del preambolo** della posizione comune adottata dal Consiglio:

"considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, viene inserito nel presente regolamento un importo di riferimento finanziario per tutta la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio."

ISSN 0254-1505

COM(96) 459 def.

DOCUMENTI

IT

11

N. di catalogo : CB-CO-96-468-IT-C

ISBN 92-78-08949-4

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo